

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA
DEGLI UFFICI CENTRALI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO****CAPO I****PRINCIPI GENERALI****Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento**

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del sistema integrato di videosorveglianza installato nei palazzi centrali prospicienti piazza Silvius Magnago realizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in qualità di titolare del trattamento, al fine di garantire il corretto trattamento dei dati degli interessati.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali, al provvedimento di settore del Garante e alle altre disposizioni normative vigenti in materia di videosorveglianza.

ART. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per **"banca dati"**, il complesso di dati personali amministrati presso gli ambienti gestiti dalla Provincia Autonoma di Bolzano e trattati allo scopo di registrare, organizzare e conservare le riprese video con le telecamere;
- b) per **"trattamento"**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio del sistema integrato di videosorveglianza della Provincia Autonoma di Bolzano, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso il sistema integrato di videosorveglianza;
- d) per **"titolare"**, la Provincia Autonoma di Bolzano, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- e) per **"responsabile"**, la persona fisica legata al titolare da un rapporto di servizio, ovvero qualsiasi persona fisica, o persona giuridica o altro organismo fornitori di un servizio nell'interesse della Pubblica Amministrazione, in ogni caso preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- f) per **"incaricati"**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per **"interessato"**, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- h) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali, ad esempio le immagini del sistema integrato di videosorveglianza, a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, esclusivamente nei limiti dell'art. 20 e 21 comma 3 del Regolamento;
- i) per **"diffusione"**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, esclusivamente nei limiti dell'art. 20, commi 3 e 4, del regolamento;
- l) per **"dato anonimo"**, il dato che in origine a seguito di inquadratura o ripresa non può essere associato a un interessato identificato o identificabile;
- m) per **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n) per **"amministratore di sistema"**, il soggetto preposto all'amministrazione dei sistemi informativi della



Provincia ovvero del sistema integrato di videosorveglianza;

2. Inoltre, sempre ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per **“Provincia”**, la Provincia autonoma di Bolzano;
- b) per **“sistema”**, il sistema integrato di videosorveglianza di cui al presente regolamento.

ART. 3 – Generalità

1. Il presente regolamento assicura che il trattamento dei dati personali effettuato dal sistema integrato di videosorveglianza nei palazzi centrali delle sedi della Provincia, gestito dall'Ufficio manutenzione della Provincia e collegato ai servizi di portineria interna, nonché alle sedi delle Forze dell'Ordine secondo il dettato dell'art. 19, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza e alla valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati personali.
2. Le tecnologie dell'informazione e i programmi informatici del sistema sono configurati riducendo al minimo l'utilizzo dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possano essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
3. Presso le portinerie delle sedi centrali della Provincia sono posizionati i monitor per la visione in diretta delle telecamere, solo per le inquadrature pertinenti.
4. Presso la sala tecnica sono posizionati i monitor e gli apparati di governo del sistema integrato di videosorveglianza, contenenti i software di configurazione, conservazione e visione delle immagini, sia in diretta che registrate. Resta fermo il disposto dell'art. 10, comma 6, del presente regolamento.
5. Tutti i monitor sono posizionati in maniera tale che, quando accesi, le immagini possano essere visionate solo dagli incaricati del trattamento.

Art. 4 – Finalità del trattamento dei dati personali

1. La Provincia effettua il trattamento dei dati personali a mezzo del sistema integrato di videosorveglianza per fini di:
 - sicurezza del funzionamento degli organi della Provincia definiti dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
 - protezione delle persone presenti nei palazzi centrali della Provincia e, in particolare, del personale dipendente;
 - tutela del patrimonio pubblico di propria competenza.
2. L'utilizzo del sistema integrato di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento dei dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti e i mezzi di trasporto che transitano o sostano nell'area interessata.
3. Ai sensi della normativa in materia di controllo a distanza sull'attività dei lavoratori, il sistema non può essere utilizzato per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione provinciale.
4. Il sistema può essere utilizzato per ulteriori finalità statistiche o di comunicazione istituzionale della Provincia ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4 del presente regolamento.
5. In relazione alle finalità enunciate al comma 1, le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative ma esclusivamente per l'eventuale intervento degli organi amministrativi previsti, ovvero delle Forze dell'Ordine sulla base delle specifiche competenze, ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.

CAPO II

OBBLIGHI DEL TRATTAMENTO

Art. 5 – Notificazione e verifica preliminare

1. La Provincia, e solo quando ne ricorrano i presupposti, adempie agli obblighi preventivi verso il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alla:
 - presentazione dell'interpello preventivo nei casi di verifica preliminare, ai sensi dell'art. 17 del del D. Lgs.vo 196/2003;
 - notificazione, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs.vo 196/2003.

Art. 6 – Trattamento dei dati



1. L'intero ciclo di vita dei dati personali trattati dal sistema integrato di videosorveglianza della Provincia, a partire dalla raccolta, nonché durante il trattamento e fino alla cancellazione, deve rispettare il principio della "protezione dei dati fin dalla progettazione" e "della protezione per impostazione predefinita" (rispettivamente "privacy by design" e "by default"), con particolare riferimento ai principi di legalità, necessità, finalità, proporzionalità, completezza, pertinenza e non eccedenza.
2. Il trattamento dei dati personali del sistema è consentito solo nei limiti previsti dal presente regolamento alle persone fisiche incaricate per iscritto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f).
3. Ogni incaricato deve:
 - operare sotto la diretta autorità del titolare del trattamento o del responsabile (anche esterno), attenendosi alle istruzioni impartite;
 - effettuare le operazioni del trattamento esclusivamente nell'ambito consentito;
 - rispettare il segreto d'ufficio.
4. La Provincia esercita i poteri di vigilanza, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite ai propri responsabili e incaricati.
5. Il presente regolamento non si applica nel caso di trattamento di dati anonimi, fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 4.

Art. 7 – Responsabile della videosorveglianza

1. Il Presidente della Provincia, in qualità di rappresentante legale del titolare del trattamento, individua il responsabile della videosorveglianza in materia di trattamento dei dati personali e, se ritenuto opportuno, altra persona indicata in sua sostituzione, previa nomina da effettuare con apposito atto interno, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), per le riprese di propria competenza.
2. Il responsabile della videosorveglianza deve possedere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità previsti dalle disposizioni vigenti per il responsabile del trattamento e deve:
 - rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali, le disposizioni del presente regolamento, nonché le istruzioni eventualmente impartite dal titolare;
 - adottare idonee misure atte a evitare la distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche a mezzo dei soggetti indicati all'art. 10;
 - procedere al trattamento controllando l'operato degli incaricati.
3. A tal fine impartisce ogni istruzione utile affinché i locali in cui sono situate le postazioni di controllo risultino inaccessibili alle persone prive di autorizzazione e, laddove possibile, in ragione della tipologia dell'impianto, individua e attribuisce ai singoli incaricati i diversi livelli di autorizzazione per le operazioni effettuabili tramite procedure di autenticazione, in stretta corrispondenza con i compiti di ciascuno.
4. Il responsabile della videosorveglianza dispone circa la custodia delle chiavi per l'accesso ai locali in cui è possibile visionare le immagini in diretta e ai locali della sala tecnica.

Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alle immagini e ai relativi ambienti

1. L'accesso integrale alle immagini è consentito esclusivamente al responsabile della videosorveglianza. Il personale della portineria specificamente autorizzato può accedere alle immagini in diretta o esclusivamente durante le operazioni di manutenzione o di amministrazione di sistema, secondo il disposto dell'art. 11.
2. Possono inoltre essere autorizzati all'accesso alle immagini anche altri incaricati del trattamento, come addetti alla manutenzione oppure l'amministratore del sistema degli impianti, secondo il disposto dell'art. 11.
3. Eventuali accessi per necessità non prevedibili e contingenti, comunque nel rispetto del presente regolamento, devono essere preventivamente autorizzati, per iscritto, dal responsabile della videosorveglianza, previa apposita designazione al trattamento dei dati personali.
4. Fatte salve le operazioni di cui ai commi 1 e 2, è consentito l'accesso alla sala tecnica e alle portinerie anche al personale addetto alla pulizia dei locali e agli eventuali altri operatori assegnati ai servizi di supporto della Provincia, a condizione che i monitor vengano preventivamente spenti dagli incaricati, prima dell'accesso, e riaccesi solo dopo l'uscita.

Art. 9 - Designazione degli incaricati del sistema di videosorveglianza

1. Il responsabile della videosorveglianza incarica del trattamento dei dati personali un numero sufficiente (ma delimitato) di operatori, idoneo a garantire la gestione del sistema nell'ambito del servizio di portineria.



2. In ogni caso, prima dell'utilizzo dell'impianto, gli incaricati del trattamento saranno istruiti al corretto uso del sistema, sulle disposizioni circa la normativa di riferimento e sul presente regolamento.

3. A questo riguardo, il responsabile della videosorveglianza si accerta che tutti gli incaricati vengano periodicamente e adeguatamente tenuti aggiornati.

Art. 10 – Soggetti esterni

1. Quando risulti opportuno avvalersi di uno o più soggetti esterni per garantire l'esercizio del sistema (per es. manutentore o amministratore di sistema) e sia necessario trattare dati personali, la Provincia provvede alla nomina di uno o più responsabili esterni del trattamento, ognuno per le funzioni cui è preposto.

2. Le prestazioni dei soggetti esterni, purché strumentali e subordinate, rispetto agli scopi istituzionali della Provincia, sono disciplinate dal presente regolamento e dai rapporti contrattuali tra le parti.

3. Quando il soggetto esterno è una persona giuridica, provvede direttamente alla designazione degli incaricati, vigilando sul loro operato secondo le disposizioni del presente regolamento e le istruzioni impartite dal responsabile della videosorveglianza.

4. I responsabili e gli incaricati esterni forniscono tutte le informazioni e la necessaria collaborazione all'amministratore di sistema della Provincia e al responsabile della videosorveglianza.

5. La configurazione del sistema integrato di videosorveglianza, nonché la manutenzione tecnica delle telecamere e delle funzioni di visione e videoregistrazione, anziché svolte direttamente dal Responsabile della videosorveglianza, possono essere affidate a soggetti esterni nominati responsabili del trattamento secondo le disposizioni del presente regolamento, i cui incaricati possono essere muniti di credenziali di amministrazione dei sistemi o dei singoli apparati.

6. Parimenti, le funzioni svolte dagli apparati e dai software di cui al comma 4 dell'art. 3 possono essere parzialmente svolte in ambienti virtualizzati, ovvero svolti in *cloud computing* messi a disposizione da fornitori di servizi esterni nominati responsabili del trattamento.

7. L'operato dei responsabili esterni è in ogni caso svolto sulla base delle direttive impartite dall'amministratore di sistema della Provincia, ovvero delle istruzioni del medesimo responsabile della videosorveglianza.

Art. 11 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso al sistema e ai dati personali è consentito esclusivamente:

a) al responsabile della videosorveglianza, nell'ambito delle sue attribuzioni;

b) agli incaricati, per svolgere le operazioni del trattamento previste;

c) agli altri incaricati del trattamento designati quali amministratore di sistema o manutentori, ma in tali circostanze l'accesso alle immagini può avvenire esclusivamente con l'intervento dei soggetti di cui alle lettere a) e b).

2. Nei casi di cui al comma 1, l'accesso alle immagini e agli altri dati personali è consentito previo superamento di una procedura di autenticazione informatica, salvo che non sia tecnicamente possibile effettuare tale tipo di operazione, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

3. Il sistema deve registrare gli accessi logici (file di log) e tutte le operazioni compiute dagli incaricati del trattamento, compresi i riferimenti temporali, con caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità.

4. I dati sugli accessi verranno conservati per la durata minima non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno, anche in considerazione dei differenti titolari di cui all'art. 19 del presente regolamento.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 12 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. Nelle riprese deve aversi cura di ridurre al minimo necessario il dettaglio delle immagini, come previsto dagli art. 3, comma 2, e 4, comma 2, del regolamento.



2. In ogni caso, non sono ammesse le riprese nei luoghi di privata dimora e nelle loro appartenenze, ovvero in altri ambiti connotati da particolari esigenze di riservatezza.
3. Le telecamere devono consentire riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. La gestione delle funzioni di brandeggio manuale e delle funzioni di ingrandimento è riservata esclusivamente alle Forze dell'Ordine, laddove sia necessario forzare il *preset* impostato.
5. La registrazione delle immagini deve avvenire esclusivamente in una apposita banca dati istituita presso la sala tecnica sita nel palazzo provinciale II di piazza Silvius Magnago 10, anche nelle forme previste dall'art. 10, comma 6, per le finalità previste dal presente regolamento.
6. I dati relativi alle immagini vengono conservati per un tempo non superiore a sette giorni. Superato tale periodo, le immagini vengono cancellate immediatamente e definitivamente, in maniera tale che non sia più possibile ricostruirle o recuperarle.

Art. 13 – Utilizzo delle immagini

1. Le immagini trasmesse in portineria, nell'ambito delle finalità già indicate nell'art. 4, debbono essere utilizzate dagli incaricati esclusivamente a scopo di monitoraggio e controllo degli accessi, nonché di custodia delle proprietà mobiliari o immobiliari dei palazzi centrali della Provincia e della Piazza Silvius Magnago.
2. Qualora si verificano fatti lesivi degli interessi della Provincia i portieri intervengono tempestivamente per eliminare o ridurre gli effetti, nei limiti delle loro mansioni, informandone i superiori.
3. Il personale in servizio di portineria, qualora constati o ritenga sussistere il rischio di aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo o condotte equivalenti, nonché comportamenti anomali che possono compromettere l'attività degli organi della Provincia, ne dà segnalazione alle Forze dell'Ordine, chiedendone l'intervento. Se previsto, l'intervento può essere richiesto altresì a un istituto di vigilanza, sulla base dei rapporti contrattuali stabiliti tra le parti e nei limiti della normativa vigente. In ogni caso, del fatto vengono informati i superiori gerarchici.
4. Qualora si intenda perseguire un legittimo interesse della Provincia, ovvero tutelare un diritto soggettivo, nell'ambito delle finalità enunciate all'art. 4 e risulti necessario ricostruire l'accaduto, nonché raccogliere mezzi di prova, anche con riferimento alle circostanze indicate nel comma 3, il responsabile della videosorveglianza esamina le videoregistrazioni allo scopo di fornire alla Provincia le necessarie informazioni per valutare quali azioni appropriate siano eventualmente da intraprendere.
5. Qualora si ritenga utile conservare, nei limiti della stretta necessità, eventuali immagini o filmati esaminati ai sensi del comma 4, il materiale deve essere consegnato dal responsabile della videosorveglianza all'ufficio competente della Provincia. La conservazione di tale documentazione non può avvenire nell'ambito del sistema integrato di videosorveglianza e non è disciplinata dal presente regolamento.
6. Il responsabile della videosorveglianza può emanare apposite istruzioni operative in relazione ai casi disciplinati dal presente articolo.

Art. 14 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. La Provincia assicura l'informazione completa da fornire all'interessato attraverso adeguata informativa, da tenere aggiornata, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali. Tutti gli incaricati del trattamento debbono essere istruiti e in grado di fornire tali informazioni, senza ritardo, a richiesta dell'interessato.
2. La Provincia rende disponibile alla cittadinanza e pubblica sul sito web istituzionale l'informativa sul trattamento dei dati personali relativa all'utilizzo del sistema integrato di videosorveglianza.
3. È assicurata l'affissione di adeguate informative minime (c.d. cartelli) visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale, secondo le disposizioni della normativa vigente, in tutti i luoghi di ripresa del sistema, prima che gli interessati accedano nel raggio di azione delle telecamere e anche nelle immediate vicinanze delle stesse.
4. A questo riguardo, vengono comunicate alla cittadinanza l'attivazione del sistema, nonché l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa, mediante idonei mezzi di diffusione locale.



DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 15 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile; nonché di ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili del trattamento;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, rivolgendosi direttamente al responsabile della videosorveglianza. Con riferimento ai soli dati registrati l'interessato ha altresì diritto di ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco, qualora trattati in violazione di legge. L'interessato ha altresì il diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Le istanze di cui al presente articolo possono essere presentate anche telematicamente ai sensi dell'articolo 65 del D.lgs 82/2005.
3. Qualora l'interessato manifesti la volontà di presentare l'istanza, l'incaricato del trattamento a cui si rivolge l'istante deve immediatamente avvisare il responsabile della videosorveglianza, o chi lo sostituisce, per la ricezione della manifestazione di volontà.
4. Nell'istanza deve essere precisato a quale titolo si esercitano i diritti indicati nel presente articolo e quali siano gli elementi riferibili all'interessato, atti a identificarlo nel caso in cui non lo fosse direttamente (per es.: immagine del volto).
5. Il responsabile della videosorveglianza, o chi lo sostituisce, riceve le istanze e provvede a fornire adeguato riscontro nei termini previsti in tale materia.
6. In caso di comunicazione dei dati nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo, i dati personali relativi a terzi e, in particolare, eventuali immagini o filmati, devono essere previamente anonimizzati.

Sezione III

SICUREZZA, LIMITI ALL'UTILIZZO DEI DATI

Art. 16 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali del sistema integrato di videosorveglianza sono custoditi e trattati secondo le disposizioni del presente regolamento, nonché delle istruzioni e direttive impartite dal responsabile della videosorveglianza e dall'amministratore di sistema della Provincia in un apposito locale CED situato nel palazzo provinciale 2 di piazza Silvius Magnago 10 in Bolzano.
2. I dati personali devono essere adeguatamente protetti e deve essere impedita la rimozione abusiva dei supporti che li contengono.

Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento i dati personali sono:
 - a) cancellati, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati trattati;
 - b) anonimizzati solo per fini esclusivamente istituzionali del sistema.
2. La crittazione in forma sicura dei dati, corrisponde all'anonimizzazione, qualora le chiavi di decrittazione vengano definitivamente cancellate.

Art. 18 - Limiti all'utilizzo dei dati personali

1. Nessun atto o provvedimento di competenza della Provincia, che implichi una valutazione del comportamento umano, può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali.



Sezione IV

CONDIVISIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 19 – Condivisione delle immagini

1. Fatto salvo quanto previsto nel presente regolamento, è consentito l'accesso alle immagini riprese dalle telecamere, ovvero registrate, del sistema integrato di videosorveglianza, nelle forme previste dalla normativa vigente, alle Forze preposte alla sicurezza pubblica.
2. Al riguardo le parti interessate assumono ognuno l'autonoma titolarità del trattamento dei dati personali, secondo modalità che verranno in seguito definite.
3. In qualità di erogatore dei dati personali relativi al sistema integrato di videosorveglianza, la Provincia, per mezzo del responsabile della videosorveglianza, adotta tutte le misure previste dalla normativa vigente.
4. Per le misure di cui all'art. 11 e, in particolare, di quelle previste al comma 3, vengono convenute apposite modalità riservate di svolgimento delle funzioni istituzionali da parte delle Forze preposte alla sicurezza pubblica, ferma restando la necessità di assicurare le caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica dell'integrità dei file di *log*.

Art. 20 – Comunicazione e diffusione dei dati

1. Ad eccezione dell'art. 19 e del presente comma, non è ammessa la comunicazione dei dati personali a favore di altri soggetti pubblici in relazione al sistema integrato di videosorveglianza, salvo che essa venga consentita dal titolare del trattamento e nel rispetto della normativa vigente.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 19, l'ulteriore comunicazione non sistematica dei dati personali in ambito giudiziario, ovvero verso Forze di polizia, è effettuata riservatamente dal responsabile della videosorveglianza per la tutela di un diritto in sede giudiziaria. In ogni caso è vincolato al segreto nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. La diffusione non sistematica delle immagini da parte della Provincia è consentita esclusivamente nell'ambito delle necessità di comunicazione istituzionale dell'Ente. Deve aversi particolare riguardo ai doveri di deontologia e i limiti del diritto di cronaca nonché a quelli dettati dall'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
4. La diffusione sistematica delle immagini, ad esempio su sito web, è consentita esclusivamente nell'ambito delle necessità di comunicazione istituzionale dell'Ente, previa anonimizzazione delle stesse.

CAPO IV

MISURE IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI O DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI

Art. 21 – Misure in caso di violazione dei dati

1. Ogni incaricato, ovvero qualsiasi dipendente della Provincia, ha l'obbligo di segnalare immediatamente al responsabile della videosorveglianza, ovvero direttamente al titolare, una violazione dei dati personali relativi al sistema integrato di videosorveglianza.
2. In tali casi, il responsabile della videosorveglianza valuta se la segnalazione è fondata o vada approfondita. In caso positivo procede tempestivamente ad adottare le misure atte a porre rimedio alla violazione dei dati e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti, compreso il blocco del trattamento.
3. Nei casi di cui al comma 2, il responsabile della videosorveglianza effettua altresì, senza indugio, la relativa comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali, nei casi e nelle forme previste dalla normativa vigente.
4. Il responsabile della videosorveglianza informa tempestivamente il titolare di quanto sopra.

Art. 22 – Conseguenze in caso di violazione dei dati

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di



eventuali procedimenti penali.

2. La mancata osservanza degli obblighi assunti dagli eventuali soggetti esterni di cui all'art. 10, comporta le sanzioni contrattualmente previste.

CAPO V

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 23 – Tutela

1. Il responsabile della videosorveglianza cura i profili di tutela amministrativa e giurisdizionale connessi all'applicazione della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

2. In sede amministrativa, il responsabile della videosorveglianza, ai sensi della normativa vigente, è anche il responsabile del procedimento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 7.

Bolzano, lì